

Codice A20080

D.D. 5 giugno 2015, n. 239

Affidamento alla Società Italiana Autori ed Editori del servizio di fornitura di dati sull'esercizio cinematografico di cui all'art. 14 del D.P.G.R. n. 2/R 3006 Regolamento regionale recante: "Attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 28/12/2005, n. 17 (Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico del Piemonte)". Approvazione dello schema di contratto. (Spesa di Euro 21.960,00 cap. 128095/2015).

La Legge Regionale n. 17 del 28 dicembre 2005 "Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico del Piemonte" prevede, all'art. 4 comma 1, che la Regione Piemonte adotti un regolamento contenente i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione, trasformazione ed adattamento di immobili da destinare a sale ed arene cinematografiche, nonché alla ristrutturazione o ampliamento di sale e arene già in attività; il successivo comma 2 stabilisce che, nella predisposizione del citato regolamento, la Giunta regionale tiene conto del rapporto tra popolazione e numero degli schermi presenti nel territorio provinciale.

Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 30 maggio 2006, n. 4/R, Regolamento regionale recante: "Attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 17 (Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico del Piemonte)", come modificato dal Regolamento n. 3/R del 13 ottobre 2014, prevede all'art. 14 comma 1 lettera a) che l'autorizzazione è concessa, tra l'altro, sulla base del rapporto fra popolazione residente e il numero dei posti esistenti in regione (quoziente regionale) e nel territorio della provincia in cui ha sede la struttura per cui è stata presentata l'istanza (quoziente provinciale).

L'art. 14 comma 4 lettera f) del citato Decreto stabilisce che ai fini della verifica concernente il numero dei posti si fa riferimento al dato ufficiale disponibile presso la Società italiana autori ed editori (S.I.A.E.) riferito al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui l'istanza è stata presentata.

La S.I.A.E., quale Ente Pubblico Economico, a norma dell'art. 181 della Legge 22.04.1941 n. 633 (Legge sul Diritto d'Autore) e dell'art. 1 Legge 9 gennaio 2008 n. 2, oltre ad esercitare le funzioni istituzionali in materia di diritto d'autore e diritti connessi e le altre attribuite dalla legge, può svolgere, altresì, compiti connessi con la protezione delle opere dell'ingegno.

La SIAE è dotata altresì di un Osservatorio dello Spettacolo, che si configura come centro di raccolta dati, di studi, di analisi statistiche e di monitoraggio sull'andamento di tutti i comparti dello spettacolo. L'Osservatorio dello Spettacolo fornisce indicazioni utili per l'interpretazione dei dati relativi al settore dello spettacolo in tutte le sue manifestazioni (cinema, teatro, lirica, commedie musicali, concerti, ballo, mostre, sport, attrazioni dello spettacolo viaggiante). Esso è altresì in grado di predisporre per organismi esterni, enti, istituzioni pubbliche o per privati, raccolte ed analisi ad hoc di dati statistici volte a soddisfare specifiche esigenze informative.

A fronte dell'esigenza per la Regione Piemonte - Direzione Promozione della Cultura, Turismo e Sport di dotarsi di dati esaustivi e certificati sull'esercizio cinematografico in Piemonte, così come previsto dalla normativa regionale in oggetto, e dell'individuazione della SIAE, da parte della stessa normativa, quale soggetto fornitore dei dati, si è reso opportuno e necessario dotarsi di una convenzione che regolasse i rapporti fra SIAE - Sede di Torino e Regione Piemonte relativi a tempi, modalità e oneri di fornitura del servizio.

Con determinazione n. 320/DA 1800 del 3.07.2008 è stata approvata la convenzione rep. n. 13633 del 28.07.2008 che stabiliva che la stessa avesse durata triennale a decorrere dalla data della stipula e che poteva essere rinnovata alle medesime condizioni per uguale periodo, previa determinazione di autorizzazione al rinnovo del Direttore Regionale competente, per quanto riguarda il contraente Regione. La convenzione è stata dunque rinnovata per il triennio 2012 - 2014 con determinazione n. 173/DB1800 del 21.03.2012, rep n. 16728 del 5.04.2012 ed è scaduta il 31.12.2014.

Rendendosi necessario procedere al rinnovo della Convenzione per la triennalità 2015 - 2017, la SIAE ha provveduto a presentare in data 03.02.2015, il preventivo di spesa ammontante a Euro 6.000,00 oltre IVA per ogni anno, corrispondente allo stesso importo stabilito per il triennio precedente.

All'affidamento di fornitura servizio previsto dal presente atto non si applicano le condizioni del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", in quanto ricorrono le condizioni di esclusione previste all'art. 19 comma 2.

Lo schema della convenzione, definito di comune intesa fra le parti, è allegato alla presente determinazione, di cui fa parte integrante e sostanziale.

La spesa complessiva di € 21.960,00 corrispondente a € 7.320,00 (o.f.i.) per ciascuna delle annualità trova copertura sul cap. 128095 "Spese per la promozione e la realizzazione di attività culturali (art. 4 e 7 della legge regionale 28 agosto 1978 n. 58)" del bilancio regionale per l'anno 2015, che è pertinente e che presenta la necessaria disponibilità.

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRETTORE

vista la legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e la legge regionale n. 7/2005 "Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

visto il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (e s.m.i.) (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali");

visto il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42."

vista la Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale", artt. 17 e 18;

vista la legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 "Statuto della Regione Piemonte", Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);

vista la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte";

visto il regolamento regionale 5 dicembre 2001 n. 18/R "Regolamento regionale di contabilità (art. 4 legge regionale 7/2001)", art. 23 "Assunzione degli impegni di spesa";

vista la D.G.R. n. 5 - 8039 del 21.01.08 "Approvazione del Manuale operativo relativo alla gestione spesa";

vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";

vista la legge regionale del 10 maggio 2015 n. 9 "Legge finanziaria per l'anno 2015";

vista la legge regionale 15 maggio 2015, n. 10 " Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017."

visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" (artt. 15, 23, 26, 27);

vista la circolare del Gabinetto della Presidenza prot. n. 6837/SB01.00 del 05.07.2013 contenente prime indicazioni interpretative e operative per l'applicazione del sopra citato decreto legislativo;

vista la Determinazione della Direzione Cultura, Turismo e Sport n. 34 del 31.01.2011 "Provvedimento organizzativo della Direzione Cultura, Turismo e Sport";

vista legge regionale 28 dicembre 2005 n. 17 "Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico";

visto il D.P.G.R. n. 4/R del 30.05.2006 "Regolamento regionale recante: Attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 17 (Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico del Piemonte)" come modificato dal Regolamento n. 3/R del 13 ottobre 2014;

nell'ambito delle risorse assegnate con D.G.R. n. 1-1450 del 25.05.2015 "Legge regionale 15 maggio 2015 n. 10 Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017. Parziale assegnazione delle risorse finanziarie sul bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017".

Visto il cap. 128095 "Spese per la promozione e la realizzazione di attività culturali (art. 4 e 7 della legge regionale 28 agosto 1978 n. 58)" del bilancio regionale per l'anno 2015, che è pertinente e che presenta la necessaria disponibilità.

determina

di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa e visto quanto stabilito dall'art. 14 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 30 maggio 2006, n. 4/R, Regolamento regionale recante: "Attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 17 (Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico del Piemonte)", come modificato dal Regolamento n. 3/R del 13 ottobre 2014, l'adozione di una convenzione fra la Regione Piemonte e la Società Italiana Autori ed Editori (S.I.A.E.) - Sede di Torino - che regoli i rapporti fra le parti relativamente a tempi, modalità e oneri del servizio di fornitura dei dati relativi al numero dei posti in sale e arene

cinematografiche esistenti sul territorio regionale, secondo l'articolazione evidenziata all'art. 3 dello schema di convenzione.

Di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente determinazione, di cui fa parte integrante e sostanziale.

Il compenso per la fornitura del servizio, nei tempi e con le modalità descritte all'articolo 4.1 della Convenzione, è stabilito in € 6.000,00 oltre IVA, per ciascuno dei tre anni di durata della Convenzione stessa.

Alla liquidazione dell'importo sopra citato a favore Società Italiana Autori ed Editori (S.I.A.E. cod. ben. 96171) si procederà secondo le modalità indicate agli art. 3.4, 3.5 e 4.1 dell'allegata convenzione.

Alla spesa complessiva derivante dall'applicazione della convenzione e ammontante a € 21.960,00, corrispondenti a € 7.320,00 (o.f.i.) per ciascuna delle annualità, si fa fronte con le risorse disponibili sul cap. 128095 (A. n. 100530) del bilancio regionale per l'anno 2015 che è pertinente e presenta la necessaria disponibilità.

Di dare atto che, ai sensi delle novità normative introdotte dalla legge 1290/2014 (att. 1, comma 629, lettera b), la somme complessive annuali di Euro 7.320,00, risultano così suddivise:

- Euro 6.000,00 quale imponibile da versare al beneficiario;
- Euro 1.320,00 per IVA al 22% soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972.

Di dare atto che ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 24 aprile n. 14 n. 66 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, il codice univoco da inserire obbligatoriamente sulla fatturazione inviata in formato elettronico è : YVDPFP (Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della legge regionale n. 22 del 12 ottobre 2010 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte " e dell'art. 23 c. 1 lett. b) del d.lgs. 33/2013.

Ai fini dell'efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi dell'art 23, comma 3 del d. lgs 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparente".

Il Direttore
Dr.ssa Paola Casagrande

Allegato

Det. n. _____ del _____

REP. N.

REGIONE PIEMONTE

CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE E LA SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI AI SENSI DELL'ART. 14 COMMA 4 LETTERA F) DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 MAGGIO 2006, N. 4/R, REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE: "ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2005, N. 17 (DISCIPLINA DELLA DIFFUSIONE DELL'ESERCIZIO CINEMATOGRAFICO DEL PIEMONTE)".

PREMESSO CHE:

- la Legge Regionale n. 17 del 28 dicembre 2005 "Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico del Piemonte" prevede, all'art. 4 comma 1, che la Regione Piemonte adotti un regolamento contenente i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione, trasformazione ed adattamento di immobili da destinare a sale ed arene cinematografiche, nonché alla ristrutturazione o ampliamento di sale e arene già in attività; il successivo comma 2 stabilisce che, nella predisposizione del citato regolamento, la Giunta regionale tiene conto del rapporto tra popolazione e numero degli schermi presenti nel territorio provinciale;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 30 maggio 2006, n. 4/R, Regolamento regionale recante: "Attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 17 (Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico del Piemonte)", come modificato dal Regolamento n. 3/R del 13 ottobre 2014, prevede all'art. 14 comma 1 lettera a) che l'autorizzazione è concessa, tra l'altro, sulla base del rapporto fra popolazione residente e il numero dei posti esistenti in regione (quoziente regionale) e nel territorio della provincia in cui ha sede la struttura per cui è stata presentata l'istanza (quoziente provinciale);
- l'art. 14 comma 4 lettera f) del citato Decreto stabilisce che ai fini della verifica concernente il numero dei posti si fa riferimento al dato ufficiale disponibile presso la Società italiana autori ed editori (SIAE) riferito al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui l'istanza è stata presentata;
- la S.I.A.E., quale Ente Pubblico Economico, a norma dell'art. 181 della Legge 22.04.1941 n.633 (Legge sul Diritto d'Autore) e dell'art. 1 Legge 9 gennaio 2008 n. 2 , oltre ad esercitare le funzioni istituzionali in materia di diritto d'autore e diritti connessi e le altre attribuitele dalla legge, può svolgere, altresì, compiti connessi con la protezione delle opere dell'ingegno;
- la SIAE è dotata altresì di un Osservatorio dello Spettacolo, che si configura come centro di raccolta dati, di studi, di analisi statistiche e di monitoraggio sull'andamento di tutti i comparti dello spettacolo. L'Osservatorio dello Spettacolo fornisce indicazioni utili per l'interpretazione dei dati relativi al settore dello spettacolo in tutte le sue manifestazioni (cinema, teatro, lirica, commedie musicali, concerti, ballo, mostre, sport, attrazioni dello spettacolo viaggiante). Esso è altresì in grado di predisporre per organismi esterni, enti, istituzioni pubbliche o per privati, raccolte ed analisi ad hoc di dati statistici volte a soddisfare specifiche esigenze informative.
- A fronte dell'esigenza per la Regione Piemonte – Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport di dotarsi di dati esaustivi e certificati sull'esercizio cinematografico in Piemonte, così come previsto dalla normativa regionale in oggetto, e dell'individuazione della SIAE, da parte della stessa normativa, quale soggetto fornitore dei dati, si è reso opportuno e necessario dotarsi di una convenzione che regolasse i rapporti fra SIAE – Sede di Torino e Regione Piemonte relativi a tempi, modalità e oneri di fornitura del servizio. La convenzione rep. n. 13633 del 28.07.2008 stabiliva che la stessa avesse durata triennale a decorrere dalla

Det. n. _____ del _____

data della stipula e poteva essere rinnovata alle medesime condizioni per uguale periodo, previa determinazione di autorizzazione al rinnovo del direttore Regionale competente, per quanto riguarda il contraente Regione. La convenzione è stata dunque rinnovata per il triennio 2012 – 2014 con determinazione n. 173/DB1800 del 21.03.2012 rep n. 16728 del 5.04.2012.

- Rendendosi necessario procedere al rinnovo della Convenzione per la triennalità 2015 – 2017, la SIAE ha provveduto a presentare il preventivo di spesa ammontante a Euro 6.000,00 oltre IVA per ogni anno, corrispondente allo stesso importo stabilito per il triennio precedente.

QUANTO SOPRA PREMESSO TRA:

- la Regione Piemonte, c.f. n. 80087670016, nella persona del Direttore della Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport dr.ssa Paola Casagrande nata a Torino il 30.08.1963 e domiciliata ai fini della presente convenzione, presso la sede regionale di Via Bertola 34 - Torino,

E:

- la SIAE Società Italiana degli Autori ed Editori – Sede di Torino (d'ora in avanti definita SIAE), c.f. n. 01336610587, rappresentata dal Direttore della sede di Torino Dr.ssa Patrizia Picardi nata a Taranto il 20.06.1963 e domiciliata ai fini della presente convenzione presso la sede di Torino, Corso Stati Uniti 20;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premessa

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

Art. 2 – Oggetto

2.1 La presente convenzione è finalizzata a regolare i rapporti fra SIAE e Regione Piemonte relativi a tempi, modalità e oneri del servizio di fornitura dei dati annuali di cui all'art. 14 comma 4 lettera f) del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 30 maggio 2006, n. 4/R, Regolamento regionale recante: "Attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 17 (Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico del Piemonte)", come modificato dal Regolamento n. 3/R del 13 ottobre 2014, concernenti il numero dei posti esistenti in Piemonte presso sale cinematografiche in attività negli anni 2014, 2015 e 2016.

Art. 3 – Adempimenti della S.I.A.E.

3.1 La lettera di certificazione dei dati specificati al successivo punto 3.2, a firma del Direttore della sede regionale del Piemonte della SIAE, deve pervenire ai competenti uffici della Regione Piemonte – Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport, Settore Spettacolo dal Vivo e Attività Cinematografiche, alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) culturaturismosport@cert.regione.piemonte.it

3.2 I dati devono pervenire alla casella di posta elettronica spettacolo@regione.piemonte.it e sono raccolti in un file formato Excel contenente nove fogli, uno per ogni provincia del Piemonte e una riepilogativa dell'intero territorio regionale; ogni foglio è articolato sulle seguenti dieci colonne:

- 1) nome della provincia;
- 2) nome della località – comune;

Det. n. _____ del _____

- 3) nome dell'esercizio cinematografico (in caso di multisala, dovrà essere riportato l'eventuale nome delle singole sale);
- 4) indirizzo e numero civico;
- 5) codice di avviamento postale;
- 6) capienza (numero di posti);
- 7) tipo di locale (cinema, piazza, auditorium, ecc.);
- 8) in caso di multisala, i posti delle singole sale;
- 9) giornate solari di attività;
- 10) numero di biglietti emessi nell'anno considerato.

3.3 I dati relativi all'anno 2014 devono pervenire entro il 15 giugno 2015;
I dati relativi all'anno 2015 devono pervenire entro il 15 maggio 2016
I dati relativi all'anno 2016 devono pervenire entro il 15 maggio 2017.

3.4 Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 66/2014 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale, a decorrere dal 31.03.2015 le pubbliche amministrazioni *"non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica"*. La trasmissione delle fatture in formato elettronico avverrà attraverso il Sistema nazionale d'Interscambio (SdI), previsto dal Governo nell'ambito del progetto complessivo nazionale per la fatturazione elettronica. Relativamente alla presente convenzione, SIAE deve inviare le relative fatture al seguente codice univoco ufficio IPA: **YVDPFP**.

3.5 Nei tre anni di vigenza del presente accordo, la SIAE provvederà all'emissione delle relative fatture elettroniche: per l'anno 2015 entro il 30 giugno 2015; per gli anni 2016 e 2017 rispettivamente entro il 31 maggio 2016 e 31 maggio 2017.

Art. 4 – Adempimenti della Regione Piemonte

4.1 Il compenso per la fornitura del servizio, nei tempi e con le modalità descritte all'articolo 3, è stabilito in € 6.000 oltre IVA, per ciascuno dei tre anni di durata della Convenzione. La Regione Piemonte si impegna a versare l'importo pattuito: per l'anno 2015 entro il 30 settembre 2015; per gli anni 2016 e 2017 rispettivamente entro il 31 agosto 2016 e 31 agosto 2017.

Art. 5 – Penali

5.1 In caso di ritardo, imputabile alla SIAE, nella trasmissione dei dati entro il termine stabilito all'art 3 comma 1, verrà applicata una penale pari a € 50,00 per ogni giorno di ritardo.

5.2 Nel caso in cui ad una successiva verifica, i dati forniti risultassero errati o incongruenti rispetto ai dati risultanti dalla documentazione riferita all'anno precedente verrà applicata una penale del 10% sul costo del servizio per l'anno considerato, fatta salva idonea motivazione fornita dalla SIAE relativamente alla discordanza dei dati fra diverse annualità. L'emergere di incongruenze o errori nel corso della fase di controllo dei dati interrompe i tempi di pagamento di cui all'art. 4 comma 2.

Art. 6 – Validità

6.1 La presente Convenzione ha validità per il triennio 2015 - 2017 a decorrere dalla data di stipula della stessa e con scadenza il 31.12.2017 e può essere rinnovata alle medesime condizioni per uguale periodo, fatto salvo l'eventuale adeguamento del costo di fornitura del servizio, previa determinazione di autorizzazione al rinnovo del Direttore Regionale competente, per quanto riguarda il contraente Regione.

Det. n. _____ del _____

6.2 Ciascuna delle parti si riserva il diritto di risolvere la presente Convenzione anche prima del termine naturale di scadenza, nel caso di comprovato inadempimento degli obblighi ed agli impegni assunti o di sopravvenuta modificazione della normativa regionale in oggetto che renda non più necessari i dati oggetto del servizio.

6.3 Alla parte inadempiente l'altra parte può intimare di adempiere in un congruo termine, non superiore a tre mesi, decorso il quale la Convenzione si intende risolta di diritto.

Art. 7 – Controversie

7.1 Per la soluzione di eventuali controversie connesse alla presente Convenzione che non potessero essere definite in via amministrativa, le parti riconoscono come Foro competente quello di Torino.

Art. 8 – Spese

8.1 La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico della SIAE.

Letto, confermato e sottoscritto.
Torino, lì

Società Italiana degli Autori ed Editori
Direttore Sede di Torino

Patrizia Picardi

Regione Piemonte
Il Direttore della Promozione della Cultura,
del Turismo e dello Sport
Paola Casagrande